ZAGARESE & ASSOCIATI
COMMERCIALISTI D'IMPRESA

La neutralità fiscale dei conferimenti

a cura del dott. Umberto Zagarese

Conferimento d' azienda – fonti normative e documentazione di prassi

- I conferimenti d'azienda e la rivalutazione degli *asset* aziendali
- La costituzione della *Holding* di famiglia
- I conferimenti di partecipazioni di controllo da parte delle persone fisiche in regime di neutralità fiscale
- I conferimenti di partecipazioni societarie tra Paesi appartenenti all'Unione Europea

Conferimento d' azienda – Caratteristiche dell' operazione

Il conferimento è l'operazione mediante la quale un soggetto individuale o collettivo **(conferente)** trasferisce la titolarità di un'azienda ad una **società (conferitaria)**, già esistente o di nuova costituzione.

Quest'ultima, a fronte di tale conferimento, emette azioni o quote di partecipazione, da attribuire al soggetto conferente a titolo di corrispettivo.

Il soggetto conferente diventa pertanto **socio** della società conferitaria con una quota di partecipazione proporzionale o comunque correlata al valore del conferimento di azienda effettuato

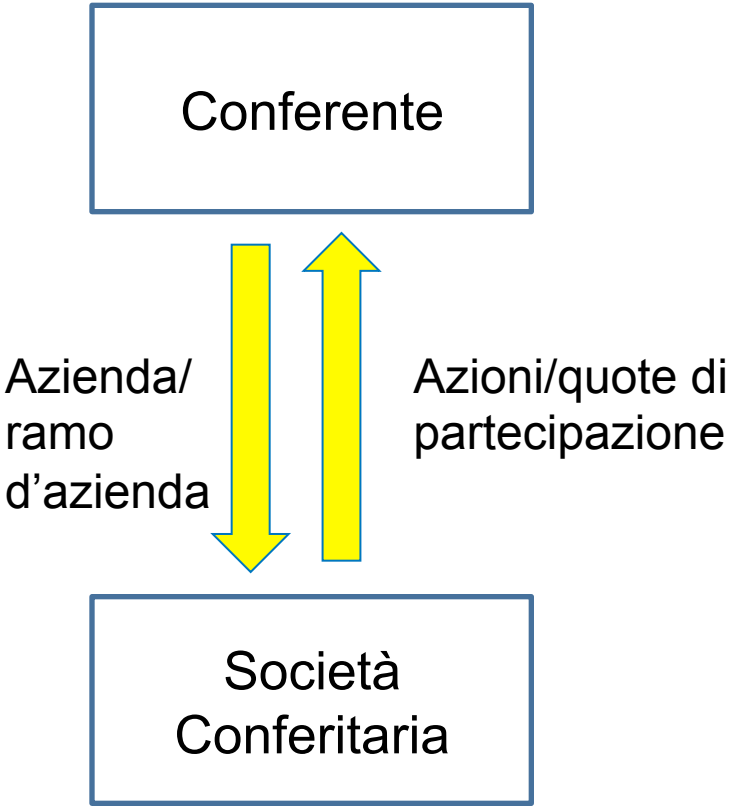

Conferimento d'azienda – i vantaggi dell'operazione

Civilistici:

•Incremento del patrimonio netto della società conferitaria

•miglioramento dell'assetto organizzativo

•riallineamento al valore di mercato dei beni iscritti nel bilancio della conferitaria

Fiscali:

•maggiori ammortamenti deducibili ai fini Ires ed Irap

Conferimento d' azienda – la perizia

L'art. 2465 del Codice civile per la s.r.l. stabilisce che «chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di stima di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro». Per la s.p.a., la relazione deve essere predisposta da un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società, in base all'art. 2343 del Codice civile.

Conferimento d' azienda – contenuto della perizia

- Valutazione sistematica dei singoli elementi patrimoniali, ovvero dell'azienda nel suo complesso, mediante utilizzo dei metodi valutativi suggeriti dalla prassi aziendalistica (principi italiani di valutazione).
- Rilascio di attestazione che il valore del complesso aziendale conferito non è inferiore a quello ad esso attribuito nella delibera di aumento del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo della conferitaria.

Conferimento d' azienda – il regime di tassazione

Norma generale:

" *ai fini delle imposte sui redditi, le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche … per i conferimenti in società* " (art. 9, comma 5, del TUIR)

Regime speciale:

"*I conferimenti di aziende effettuati tra soggetti residenti nel territorio dello stato nell'esercizio di imprese commerciali, non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze*" (art. 176, comma 1, del TUIR)

Conferimento d'azienda – il criterio della continuità

- Il **conferente** assume, quale valore delle partecipazioni ricevute, l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda conferita.

- Il **conferitario** subentra nella posizione del conferente nelle attività e passività dell'azienda stessa, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi (quadro RV, Sez. I) i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.

SEZIONE I

RICONCILIAZIONE DATI DI BILANCIO E FISCALI

RV1		Tipo di beni/Voce di bilancio	Causa	IAS	Valore ante IAS
		1	2	3	4 ,00

		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	Valore di realizzo
	Valore contabile	5 ,00	6 ,00	7 ,00	8 ,00	9 ,00
	Valore fiscale	10 ,00	11 ,00	12 ,00	13 ,00	

Conferimento d' azienda- il criterio della continuità

Conferente

La partecipazione ricevuta dal conferente si considera iscritta come immobilizzazione finanziaria con la medesima anzianità con cui risultavano iscritti i beni dell'azienda conferita

Conferitaria

Le aziende acquisite in dipendenza di conferimenti effettuati in regime di neutralità, anche con l'applicazione dell'imposta sostitutiva, si considerano possedute dal soggetto conferitario anche per il periodo di possesso del soggetto conferente. Rateizzazione delle eventuali future plusvalenze beneficiando del tempo già maturato in capo al dante causa

Conferimento d'azienda- l'affrancamento ex art. 176, co. 2 *ter*, del TUIR

Le società beneficiarie di operazioni di conferimento possono affrancare i maggiori valori attribuiti in bilancio alle immobilizzazioni materiali ed immateriali, incluse nell'azienda o nel ramo oggetto di trasferimento.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI: l'affrancamento si applica su categorie omogenee di immobilizzazioni:

- aree fabbricabili aventi medesima destinazione urbanistica
- aree non fabbricabili
- fabbricati strumentali per destinazione (art. 43, comma 2, del Tuir)
- fabbricati strumentali per natura (art. 43, comma 2, del Tuir)
- fabbricati non strumentali (art. 90 del Tuir)

Le immobilizzazioni materiali diverse dagli immobili costituiscono classi omogenee in funzione del rispettivo anno di acquisizione e del coefficiente di ammortamento

Conferimento d'azienda- l'affrancamento ex art. 176, co. 2 *ter*, del TUIR

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (incluso avviamento): l'imposta sostitutiva può essere applicata anche singolarmente su ciascuna di esse.

L'opzione dell'affrancamento deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui l'operazione è stata effettuata, o in quella successiva. I maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva sono riconosciuti ai fini dell'ammortamento nel periodo d'imposta in cui è esercitata l'opzione.

L'imposta sostitutiva (dell'Irpef, dell'Ires e dell'Irap) è applicata a scaglioni, sulla base di tre differenti aliquote:

- 12% sui maggiori valori nel limite di 5 milioni di euro;
- 14% sui maggiori valori tra i 5 ed i 10 milioni di euro;
- 16% sui maggiori valori che eccedono i 10 milioni di euro.

Versamento imposta sostitutiva in 3 rate annuali

Conferimento d' azienda – Circolare n. 57/2008

- L'opzione per l'affrancamento spetta sempre alla conferitaria (artt. 5, 115 e 116 del TUIR)
- Oggetto di affrancamento è il valore rivalutato dei beni materiali e immateriali
- Rileva la classificazione tra le immobilizzazioni operata dalla conferitaria

Conferimento d'azienda – il regime speciale dei beni immateriali 2008

ZAGARESE & ASSOCIATI
COMMERCIALISTI D'IMPRESA

La legge finanziaria 2008 ha consentito ai contribuenti di assoggettare, in tutto o in parte, i maggiori valori attribuiti all'avviamento, ai marchi e alle altre attività immateriali all'imposta sostitutiva:

- entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio in cui l'operazione è stata effettuata,
- ad aliquota unica del 16%,
- con pagamento in unica soluzione.

A differenza del regime di affrancamento previsto dall'art. 176, comma 2, del Tuir sono affrancabili anche gli oneri pluriennali (art. 108 del TUIR).

Conferimento d'azienda – il regime speciale dei beni immateriali 2008

ZAGARESE & ASSOCIATI
COMMERCIALISTI D'IMPRESA

- I maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva si considerano riconosciuti fiscalmente (ai fini della eventuale cessione degli *asset*) nell'esercizio in cui viene versata l'imposta

- Solo a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui si è versata la sostitutiva, invece, è possibile ammortizzare il maggior valore in misura:

- pari al 20%, per **avviamento e marchi**, a prescindere dall'imputazione a Conto Economico;

- pari alla quota imputata a CE, per le altre attività immateriali **(brevetti)**.

Conferimento d' azienda – l' affrancamento in dichiarazione

L'affrancamento nel modello Unico Società di capitali (quadro RQ):

SEZIONE VI-A Imposta sostitutiva sui maggiori valori dei beni (art. 1, c. 47 della L. n. 244/2007 e art. 176 del Tuir)

		Materiali	Immateriali	Imponibile del periodo d'imposta	Imponibile del periodo d'imposta precedente	Imposta
RQ21	Maggiori valori dei beni 2011	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00
RQ22	Maggiori valori dei beni 2012	1 ,00	2 ,00	3 ,00		5 ,00
RQ23	Totale imposte					,00
RQ24	Prima rata dovuta					,00

SEZIONE VI-B Imposta sostitutiva sui maggiori valori dei beni (art. 15, commi 10, D.L. n. 185/2008)

		Avviamento	Marchi	Altre attività immateriali		Imposta
RQ25	Maggiori valori	1 ,00	2 ,00	3 ,00	16%	4 ,00
				Crediti		Imposta
				5 ,00	20%	6 ,00

	Componenti reddituali e patrimoniali	Importo IRES	Importo IRAP
RQ26	1	2 ,00	3 ,00
RQ27		,00	,00

		Saldo IRES		Imposta	
RQ28	Altre attività	1 ,00	27,5%	2 ,00	
			3	4 ,00	
		Saldo IRAP			
		5 ,00	6	7 ,00	
					Totale imposta
			8	9 ,00	10 ,00

L'affrancamento nel modello Irap (quadro IS):

Sez. V Disallineamenti derivanti da operazioni di fusione, scissione e conferimento

			Valore fiscale dante causa
IS20	Tipo di beni	1	2 ,00

		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
IS21	Valore civile	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
	Valore fiscale	5 ,00	6 ,00	7 ,00	8 ,00

IS22	Differenza assoggettata a imposta sostitutiva	,00

Conferimento d' azienda – La tassazione indiretta

Il conferimento d'azienda

- Fuori campo Iva ex art. 2 del DPR 633/1972
- Imposta di registro fissa di 200 euro
- Imposta ipotecaria e catastale fissa di 200 euro ciascuna se sono presenti immobili nel conferimento

La successiva cessione di partecipazioni

- Esenzione IVA *ex* art.10 n. 4 del DPR n. 633/1972
- Imposta di registro fissa di 200 euro *ex* art. 111, Tariffa Parte I, DPR n. 131/1986

Conferimento d' azienda – La natura dell' incremento di patrimonio

Conferente (società)

La (eventuale) riserva da conferimento è una riserva di **utili,** tassata come dividendo in capo ai soci secondo le regole ordinarie

Conferitaria

L'incremento di patrimonio netto eccedente il valore fiscale del complesso trasferito costituisce ai fini fiscali una posta avente natura di **capitale**

Holding di famiglia – finalità della sua costituzione

La "*Holding* di famiglia" è una finanziaria pura o mista che detiene le partecipazioni di una o più società che fanno capo alla famiglia.

Le sue caratteristiche sono le seguenti:

- I soci sono membri della famiglia
- Il controllo è normalmente detenuto dal fondatore, che conferisce nella *holding* le proprie partecipazioni detenute nelle società operative, riservandosi il diritto di usufrutto e donando o cedendo la nuda proprietà delle quote ai figli

Holding di famiglia – I vantaggi

- Crea un filtro tra i soci e le società operative in modo da garantire il funzionamento di queste ultime in caso di conflitto tra soci
- Possibilità per la capogruppo di gestire in modo più flessibile ed efficace la finanza: tesoreria centralizzata (*cash pooling)*, gestione coperture dei rischi di cambio e dei tassi di interesse
- Razionalizzazione dei costi, grazie alla possibilità di centralizzare servizi di carattere amministrativo, legale, tributario
- Facile accesso al sistema bancario

Holding di famiglia – I vantaggi

- Attribuzione a tutti i membri della famiglia di un ruolo definito, prevenendo eventuali contrasti interni
- Possibilità di reperire capitale da soggetti esterni alla famiglia, mantenendo il controllo nell'ambito familiare
- Possibilità di differenziare i soci di capitale rispetto ai soci nominati amministratori

Holding di famiglia – I vantaggi fiscali

- Possibilità di optare per la tassazione consolidata di gruppo ai fini Ires
- Possibilità di liquidazione dell'Iva di Gruppo, compensando eventuali crediti con debiti maturati da una o più società del gruppo
- Tassazione agevolata dei *capital gain e dei dividendi:* imponibilità sul 5% delle plusvalenze relative a cessioni di partecipazioni e sul 5% dei dividendi distribuiti da società partecipate

Conferimento di partecipazioni di controllo da parte di persone fisiche

L’art. 177, secondo comma del T.U.I.R., "disciplina lo scambio di partecipazioni attuato mediante conferimento, attraverso cui la società conferitaria acquisisce il controllo di diritto, ai sensi dell’art. 2359, […] del cod. civ., della società le cui quote partecipative sono scambiate", ovvero integra il controllo in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario

Conferimento di partecipazioni di controllo – i requisiti soggettivi

Non sono previsti particolari requisiti per il soggetto conferente, il regime fiscale degli scambi di partecipazioni domestiche si applica anche ai conferimenti effettuati da persone fisiche non esercenti attività d'impresa

Il soggetto **conferente**, a seguito delle modifiche al testo dell'art. 11 recate dal D.Lgs. n. 247/2005 può essere rappresentato anche da persone fisiche non imprenditori (**Risoluzione 22 marzo 2007 n. 57/E**)

Il soggetto "**conferitario**" e quello "**oggetto del conferimento**" devono essere entrambi società di capitali o enti equiparati residenti

Conferimento di partecipazioni di controllo – i requisiti soggettivi

L'Agenzia delle Entrate con la **risposta n. 954-739/2006** ha chiarito che, il requisito del controllo può essere validamente integrato anche se l'acquisto delle partecipazioni proviene da più soci titolari di quote della società scambiata, ciascuno dei quali non ne possieda, da solo, una quantità tale da attribuirne il controllo. Detta acquisizione dovrà avvenire attraverso un progetto unitario di acquisizione della partecipazione e deve avere ad oggetto una partecipazione che consenta alla società acquirente di assumere il controllo della società scambiata.

Conferimento di partecipazioni di controllo da parte di persone fisiche

L'art. 177, secondo comma del T.U.I.R., stabilisce che l'operazione di scambio di partecipazioni, mediante la quale le persone fisiche conferiscono in una *NewCo* le proprie partecipazioni non avviene in un regime di neutralità fiscale, ma di «realizzo controllato».

Affinché il conferimento sia fiscalmente neutro per i soggetti conferenti, la società conferitaria (*NewCo*) dovrà iscrivere le partecipazioni ricevute al costo fiscalmente riconosciuto in capo agli stessi e dovrà acquisire o integrare il controllo della partecipazione scambiata

Conferimento di partecipazioni intracomunitario

L'art. 178, primo comma, lettera e) del T.U.I.R., disciplina il conferimento intracomunitario di partecipazioni, recependo la direttiva comunitaria in materia n. 90/434/CEE del 23 luglio 1990.

Tale articolo stabilisce che l'operazione avvenga in regime di neutralità fiscale a condizione che: la conferitaria acquisisca una partecipazione di controllo nella società conferita, *ex* art 2359, del Codice civile, ovvero la società conferitaria, già in possesso di una partecipazione di controllo nella società conferita, incrementi in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario la percentuale di controllo e la conferitaria attribuisca ai partecipanti proprie azioni o quote in cambio di quelle ricevute in permuta o conferimento ed un eventuale conguaglio in denaro non superiore al 10% del valore nominale delle suddette azioni o quote.

Conferimento di partecipazioni intracomunitario – i requisiti soggettivi

- la società **conferita** e quella **conferitaria** devono essere società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperativa o di mutua assicurazione, oppure un ente commerciale pubblico o privato, aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali

- la società **conferita** e quella **conferitaria** devono essere sottoposte all'IRES o a una delle imposte indicate nella tabella B allegata al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 544

- la società **conferita** e quella **conferitaria** devono risiedere in due Stati diversi della Comunità

- almeno uno dei soggetti partecipanti al conferimento deve essere residente in Italia, oppure la partecipazione conferita deve essere relativa ad una stabile organizzazione situata nel territorio italiano appartenente ad un soggetto residente in un altro Stato della Comunità

Conferimento di partecipazioni intracomunitario

La **risoluzione** dell'Agenzia delle Entrate del **2 Novembre 2001, n. 175/E** ribadisce l'applicazione di detto regime anche ai soggetti conferenti persone fisiche non imprenditori. In precedenza tale orientamento era stato confermato dalla Corte di Giustizia, con la **sentenza 17 luglio 1997, C- 28/95**.

Né la direttiva, né la normativa italiana stabiliscono delle limitazioni ai soggetti conferenti: i soggetti ammessi a fruire del regime di neutralità possono essere sia le persone fisiche sia i soggetti che esercitano attività di impresa.